CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAMPO, MARIANO, OZZA, PATARINO, MASTRANGELO

Norme per la nomina dei segretari e degli scrutatori di seggio elettorale

Presentata il 4 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le vigenti norme che regolano le nomine a componente di seggio elettorale, oltreché discriminanti, sono anacronistiche. I segretari, come si sa, sono scelti dai presidenti dei seggi e spesso accade che i beneficiati ne siano amici o, peggio ancora, parenti.

Gli scrutatori, invece, vengono sorteggiati da un elenco fisso esistente nei comuni, che è integrabile soltanto in caso di rinuncia dei prescelti.

Come si può notare, a godere del privilegio, se di privilegio si può parlare, sono sempre gli stessi soggetti e non a torto sulla stampa nazionale viene evidenziata tale ingiustizia.

L'apporto economico che scaturisce dall'incarico di componente di seggio elettorale è certamente trascurabile per coloro i quali hanno regolare rapporto d'impiego, ma sarebbe una fonte di guadagno vitale per il disoccupato.

Proprio in considerazione di un siffatto atto di giustizia, e per considerazioni umanitarie, formuliamo la presente proposta di legge al fine di superare vecchie e discriminanti norme e perché venga posta fine alla nomina prefissata di componenti dei seggi elettorali.

È chiaro che, scegliendo cittadini disoccupati per lo svolgimento di tali incarichi, non si risolve il problema della disoccupazione giovanile, ma certamente si compie un atto di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono apposite graduatorie di soggetti idonei ad espletare le mansioni di segretario o di scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da parte degli interessati che siano in possesso dei seguenti *requisiti:*

a) essere cittadini italiani;

b) godere dell'elettorato attivo e passivo;

c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;

d) essere iscritti alla I classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera *c);*

e) non aver superato il quarantesimo anno di età;

f) essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario, e del diploma di scuola media inferiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e)* del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere *d)* ed *f)* del comma 2, è

allegato un certificato che attesti lo stato di famiglia.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione in entrambe le graduatorie di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate con cadenza annuale dalle commissioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, le commissioni di cui al comma 1 segnalano la vacanze ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i 18 e i 40 anni.

ART. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1134
Lire 500